

MOZIONE ex art. 109

Il sottoscritto Consigliere dell'Assemblea Capitolina

Premesso che

l'area compresa tra via di Grottaperfetta, via Berto e via Ballarin è interessata dall'intervento urbanistico n. I 60, inserito nel Piano Regolatore di Roma del 1965, documento che prevedeva la realizzazione di 180 mila metri cubi di edilizia residenziale in una periferia allora quasi completamente disabitata;

Considerato che

per via della mancata realizzazione di un precedente progetto edilizio nella Tenuta di Tor Marancia, oggi Parco dell'Appia Antica, per opposizione di cittadini e forze politiche sociali, i costruttori ottennero dal Comune un premio di cubatura (compensazioni), con la possibilità di realizzare in tutta Roma ciò che non era stato possibile realizzare a Tor Marancia, con più del doppio degli iniziali metri cubi non realizzati nelle aree di interesse;

nel 2003, con deliberazione del Consiglio comunale n. 53, si approvano i "Programmi di Trasformazione Urbanistica" di 15 ambiti cittadini, in seguito alla "rilocalizzazione delle volumetrie non assentite nel comprensorio E1 Tor Marancia", le cosiddette "compensazioni";

con l'Ordinanza del sindaco Alemanno, la 161 del 21 luglio 2010, viene approvato l'Accordo di programma per Grottaperfetta, ex art. 34 d. lgs. n. 267/2000 Tuel;

Rilevato che

il Programma di Trasformazione urbanistica, noto come I-60 – siglato con la convenzione del 5 ottobre 2011 e ss. notaio Ungari Trasatti - prevede cubature per 400mila metri cubi con 32 palazzi, 4763 nuovi residenti, è a prevalente vocazione residenziale e, in parte, commerciale e dovrebbe essere realizzato dal "Consorzio Grottaperfetta", costituito dal gruppo di costruttori che deteneva aree edificabili nel parco di Tor Marancia – compensate in tutta Roma – più i rappresentanti dell'Aic (Istituto Immobiliare romano), già proprietari del territorio in oggetto;

Rilevato, altresì, che

i sondaggi archeologici, iniziati nel 2008 e sospesi improvvisamente nel 2011 nell'imminenza di una manifestazione di cittadini, hanno rivelato un sito di grande interesse risalente all'epoca imperiale, con una strada romana in basolato perfettamente conservata, una villa urbana, un mausoleo e 40 tombe, come attestato dagli atti sottoscritti dalla Sovrintendente per i Beni archeologici del Comune Rita Paris;

è presente inoltre sulla stessa area il fosso delle Tre Fontane, già noto dal 1600 in tutte le mappe, che gode di numerose tutele, sia idrogeologiche che ambientali, ribadite in una relazione dalla soprintendenza regionale ai Beni ambientali - provvedimento 14.7.2015;

in un documento del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale, si sostiene la inesistenza del menzionato fosso, che secondo i rappresentanti del consorzio di costruttori e l'omonimo assessorato, sarebbe "scomparso dal 1980, in concomitanza con la costruzione di viale Aldo Ballarin", mentre vari documenti ufficiali (IGM, Mibac, Demanio, Genio Civile, uffici territoriali della Regione Lazio, Aeronautica) ne attestano l'esistenza;

Considerato che

in data 19 marzo 2015, la Regione Lazio - Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e politiche abitative, Difesa del suolo e bonifiche – con Determinazione Dirigenziale G02991, statuisce di annullare la richiesta di sdemanializzazione del Fosso delle Tre Fontane "trattandosi di un'asta fluviale per la quale si richiede il recupero ambientale e il restauro dell'intero percorso" dato che la stessa area su cui insiste il corso d'acqua è destinata alla realizzazione di strade e parcheggi relativi al progetto (standard urbanistici), condizione essenziale prevista in convenzione, per iniziare le opere di urbanizzazione;

con nota prot. n. D2/31887 del 23/02/2004, a firma dell'ex dirigente Raniero De Filippis, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione regionale Ambiente e Protezione civile – pur riconoscendo il significativo impatto del progetto sotto vari aspetti: ambientale, idrogeologico, acustico, della mobilità, non assentiva la Valutazione di Impatto Ambientale subordinando però tale decisione alla individuazione delle opportune misure di mitigazione, ai sensi dell'art. 10 c. 2 del Dpr 12/04/1996;

con riferimento alla mobilità della zona, come impongono le Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore di Roma del 2008 (art. 99), è stato prodotto uno studio sulla mobilità con la

realizzazione della linea metropolitana D, ormai cassata dal Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale, cui era subordinata la lottizzazione;

Dato atto che

alla luce di quanto indicato, dal 2013 proseguono le opere di urbanizzazione nell'area interessata dal programma di trasformazione urbanistica "Grottaperfetta";

una parte dell'area risulta ancora di proprietà demaniale, condizione che non avrebbe consentito l'inizio delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto nella menzionata Convenzione;

tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA impegna la SINDACA e la GIUNTA

a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad accertare la rispondenza tra quanto previsto nella Convenzione del 5 ottobre 2011 "progetto di trasformazione urbana Grottaperfetta" e quanto effettivamente realizzato e in corso di realizzazione dal "Consorzio Grottaperfetta" nell'area compresa tra via di Grottaperfetta, via Berto e via Ballarin, interessata dall'intervento urbanistico n. I 60;

a sollecitare la Regione Lazio affinché venga assentita la Valutazione di Impatto Ambientale, in considerazione delle caratteristiche dell'intervento e delle successive emergenze rilevate nel corso della esecuzione delle opere di urbanizzazione;

a sollecitare, altresì, la Soprintendenza speciale ai Beni archeologici affinché renda pubblica la relazione scientifica relativa ai sondaggi archeologici effettuati in situ, tra il 2008 e il 2011.

Roma, 19 luglio 2017

Il Presidente

On. Stefano Fassina

